



## Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)  
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it  
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 25 del 25/02/2025

**Oggetto** Riaccertamento e reimputazione parziale all'annualità 2025 di spese in c/capitale derivante da finanziamenti PNRR ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 – Principio contabile applicato all. 4/2 –

Il giorno **venticinque febbraio duemilaventicinque**, con inizio alle ore **12:00** nella Sala di Giunta, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DE FILIPPO ANDREA	Si	
Assessore	CAPUOZZO FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	CORBO NICOLA	Si	
Assessore	de ROSA ANTONIO	Si	
Assessore	MARONE CLAUDIO	Si	
Assessore	RIVETTI ROSA	Si	
Assessore	SANTANGELO ANNARITA	Si	
Assessore	VENTRONE CATERINA	Si	

Presenti: **8**

Assenti: **0**

Presiede la seduta il Sindaco **Andrea De Filippo** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Geraldo Bonacci**.

**Oggetto** Riaccertamento e reimputazione parziale all'annualità 2025 di spese in c/capitale derivante da finanziamenti PNRR ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 – Principio contabile applicato all. 4/2 –

## **L'Assessore con delega alla Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria**

### **Premesso che:**

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR o Piano nazionale), è stato approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la contabilizzazione dei finanziamenti PNRR/PNC è consentita anche attraverso delle variazioni di bilancio – oltre i classici termini previsti dal Decreto legislativo 267/2000 – possibili fino al 31 dicembre anche per enti che si trovassero in gestione provvisoria e quindi dopo la scadenza del 31 dicembre se non risultasse posposto il termine di approvazione del bilancio o dopo la scadenza del termine di proroga;

**Visto** il D.L.77/2021 convertito nella legge 108/2021 "art. 15. Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";

**Atteso che** fino al 31/12/2026 anche gli enti in esercizio provvisorio o gestione provvisoria potranno deliberare variazioni di bilancio iscrivendo maggiore spesa di investimento solo se finanziata da trasferimenti statali o europei. In deroga a quanto previsto dall'art. 163 e dall'art. 187 comma 3-quinquies del TUEL la norma emendata assicurerà una migliore e più certa programmazione degli investimenti in considerazione delle risorse provenienti dal PNRR e dal PNC;

**Viste altresì** le norme contenute nel nuovo codice degli appalti cambia il riaccertamento ordinario delle opere 2023, che dopo la sua entrata in vigore dal 1\* luglio 2023, la Commissione Arconet è intervenuta, nelle more dell'adeguamento dei principi contabili, con la faq 53 sulla gestione degli investimenti e sull'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

- Il primo cambiamento introdotto dal codice (Dlgs36/2023) riguarda la riduzione, da tre a due, dei livelli di progettazione, con l'assorbimento del progetto definitivo in quello di fattibilità tecnico economica, che costituisce, dunque, il livello minimo di progettazione.
- L'avvio delle procedure per l'affidamento di tale livello consente l'applicazione delle specifiche deroghe, previste dal punto 5.4.9 del principio contabile della gestione finanziaria, in merito alla conservazione al fondo pluriennale vincolato dell'intero quadro economico dell'opera.
- Nello specifico, le opere devono essere di importo pari o superiore al limite per l'affidamento diretto, che è passato a 100.000 euro (da 40.000), e devono essere inserite nella programmazione dei lavori pubblici.
- Il nuovo codice ha previsto l'obbligo di inserimento per lavori superiori a 150.000 (era 100.000).
- Solo le opere che presentano un valore superiore (a 150mila euro) potranno, dunque, essere oggetto di conservazione al FPV, anche in assenza di formale impegno di spesa, considerando sufficiente l'avvio delle procedure per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica.
- Per gli interventi al di sotto di tale soglia, la conservazione al fondo sarà possibile solo con l'adozione della determina di aggiudicazione.

Viste le ulteriori norme:

DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024 , n. 113 Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. (24G00136) Capo IV Misure economiche in favore degli enti territoriali

Art. 18-bis (( Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. )) (( 1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR

Art. 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR. )) (( 1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2))

### **Circolare n. 1/2024 del 3 gennaio 2024 (RGS e DFP)**

Con la **circolare n. 1/2024, emanata il 3 gennaio 2024**, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento della Funzione Pubblica forniscono prime indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni".

La circolare si articola in tre sezioni. La prima illustra la Riforma

n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie e i target che devono essere conseguiti dai seguenti quattro comparti della pubblica amministrazione: le Amministrazioni Centrali, le Regioni e le Province Autonome, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Tali obiettivi quantitativi sono espressi in termini di tempo medio di pagamento e tempo medio di ritardo (rispettivamente trenta e zero giorni per gli EELL) e, in accordo con le modifiche al PNRR approvate lo scorso dicembre dal Consiglio Ecofin, dovranno essere conseguiti entro il primo trimestre 2025 e confermati al primo trimestre 2026.

In questo quadro, vale per i Comuni e per gli Enti Locali in generale, il richiamo della circolare alla corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali (PCC) con particolare riguardo a: la tempestiva registrazione delle informazioni di pagamento; la comunicazione degli importi di fatture che devono essere considerati sospesi e di quelli non liquidabili; la comunicazione della corretta data di scadenza delle fatture che, in ogni caso, non può superare i 60 giorni.

La seconda sezione riguarda la valutazione della performance mediante assegnazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture, di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis in esame.

La terza sezione afferisce gli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile ai quali, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 4-bis in coerenza con la disciplina in materia di tempestività dei

pagamenti, è demandata la verifica del raggiungimento degli obiettivi. In merito alla verifica propedeutica circa l'integrazione dei contratti con la previsione di specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento da valutarsi ai fini della retribuzione di risultato, la circolare richiama, nel caso degli EELL, la specifica disciplina dettata dall'art. 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dal Titolo VII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, la circolare chiarisce che, ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo annuale relativo al rispetto dei tempi di pagamento, il parametro di riferimento, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, è l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente.

### **Legge n.95 del 4 luglio 2024 – “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”**

Il decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” è stato convertito nella legge 4 luglio 2024, n. 95, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024 ed entrata in vigore il 7 luglio 2024.

Si riporta di seguito una sintesi delle norme di interesse per Comuni e Città metropolitane contenute nella legge di conversione. Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione (Art. 2) La norma in commento definisce, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione in complementarità con il PNRR, l'ambito di applicazione delle disposizioni mirate ad accelerare e a rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse assegnate alla politica di coesione, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027.

In particolare, le disposizioni si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi dei Fondi strutturali 2021-2027, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione degli interventi dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici:

- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico (introdotto nel corso dell'esame parlamentare) e la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia; • sostegno allo sviluppo “sostenibile” (precisazione introdotta nel corso dell'esame al parlamentare) e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Cabina di regia (Art. 3) La norma in commento, modificata durante l'esame parlamentare, configura la Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione, quale sede di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, le funzioni della Cabina sono: coordinamento tra interventi nazionali e regionali di coesione europea, in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi; promozione della complementarità tra interventi PNRR, di coesione europea, e di accordi di coesione; verifica delle attività di monitoraggio svolte dal DIPCoE; definizione delle priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'UE.

Inoltre, la Cabina ha il 1 compito di approvare gli elenchi degli interventi cd. “prioritari” previsti nell'articolo 4 del d.l. in commento. Si segnala che su richiesta dell'ANCI la Cabina di regia è stata integrata con l'inserimento del Presidente dell'ANCI. Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea (Art. 4, commi 1-6) La norma in commento, modificata nel corso dell'esame parlamentare, contiene disposizioni per l'individuazione da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027 di un elenco degli interventi prioritari nell'ambito dei programmi ricadenti sui settori strategici contenuti nell'articolo 2 ed oggetto della riforma della politica di coesione (comma 1). In particolare, il comma 2, come integrato nel corso dell'esame parlamentare, elenca dettagliatamente gli indici in base ai quali si provvede all'individuazione degli interventi prioritari. Gli elenchi degli interventi prioritari individuati dalle Amministrazioni per ciascuno dei settori strategici sono trasmessi al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (entro il 4 ottobre 2024). Gli interventi devono essere corredati da cronoprogrammi procedurali e finanziari, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti (comma 3). La norma stabilisce altresì che spetta al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici previsti dal comma 2 e di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi. A seguito di una modifica approvata in Senato, spetta altresì al

Dipartimento di convocare la Cabina di Regia per l'approvazione degli elenchi medesimi (comma 4). I cronoprogrammi possono essere modificati solo nel caso di impossibilità di rispettarne le tempistiche a causa di circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare o al soggetto attuatore (comma 5). Il comma 6 richiede alle Amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, di trasmettere, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud un cronoprogramma delle azioni intraprese e da intraprendere per il soddisfacimento delle predette condizioni. 1, commi 179 e 179-bis, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026. In particolare si segnala che al comma 1 è stata introdotta una modifica la quale stabilisce che, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni centrali, regionali e anche locali interessate, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacità per la coesione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uso disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti. .

Visto inoltre stralcio del principio contabile riferito alla programmazione di cui al paragrafo 5.4.9 lettera d) che prevede quanto in appresso:

-Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate

-nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;

- nell'esercizio in cui è stato verificato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'intervento;

- nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;

- nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc.

Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Ritenuto pertanto in base a quanto sopra espresso di procedere a:

- Reimputare in entrata e in uscita per le motivazioni come sopra riportate le somme di cui ai progetti riferiti al PNRR;
- Mantenere a residuo passivo le somme che risultano liquidate o liquidabili entro la scadenza dell'esercizio 2024
- Reimputare con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato gli anticipi ottenuti e non liquidati o liquidabili entro il termine dell'esercizio 2024 ;

**Atteso** che il Comune sta predisponendo lo schema bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2025/2027 in base a quanto stabilito dall'art. 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n.142, per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, ha previsto che nell'allegato 4/1 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

Visto inoltre il D.M. 25 luglio 2023 **“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#);**

**il comma 6, dell'art. 3**, del citato decreto legislativo n.118 del 2011, che prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»;

la modifica all'allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione. Il DM 25/07/2023 si sofferma sui documenti di programmazione, DUP in primis, adeguandolo alle disposizioni che disciplinano il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO). E' riformata altresì la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, e il Piano esecutivo di gestione (PEG) e vengono adeguati alcuni allegati al [D.Lgs. 118/2011](#), tra i quali il Piano dei Conti Integrato, lo schema di rendiconto (allegato 10) a partire dal rendiconto 2023, l'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa (allegato 4), a decorrere 2025/2027 e lo schema di Bilancio di previsione (allegato 9) a decorrere dal ciclo 2025/2027

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2024 e previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'interno, con proprio [decreto in data 24 dicembre 2024](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 02 del 03.01.2025 , ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al **28 FEBBRAIO 2025**, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, co. 3 del TUEL ;

Dato atto che la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata e la copertura finanziaria delle correlate spese da imputare agli esercizi successivi – ex allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed art. 200 del TUEL – è consentita qualora la corrispondente entrata sia stata già contabilizzata nel bilancio di previsione;

Atteso che il Comune ha ottenuto dai competenti Ministeri le risorse confluite nel PNRR comprendenti anche le somme uscite dal PNRR e finanziate dai competenti ministeri come sopra riportato;

#### **Visti:**

gli art. 4, 5, 6 e 6 bis del D.lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;

il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;

i principi contabili contenuti nel D.lgs. 267/2000;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

**dato atto** che è prevista la sottoposizione dell'Organo di Revisione Contabile dell'Ente ;

## **PROPONE**

**Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente riportati**

**1) prendere atto che** a seguito dell'approvazione del nuovo codice dei contratti (Dlgs36/2023) avuto riguardo alla riduzione, da tre a due, dei livelli di progettazione, con l'assorbimento del progetto definitivo in quello di fattibilità tecnico economica, che costituisce, dunque, il livello minimo di progettazione, per cui l'avvio delle procedure per l'affidamento di tale livello consente l'applicazione delle specifiche deroghe, previste dal punto 5.4.9 del principio contabile della gestione finanziaria;

**Il Proponente**

**CAPUOZZO FRANCESCO**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATA integralmente la suestesa proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 19/02/2025 ad oggetto: “Riaccertamento e reimputazione parziale all'annualità 2025 di spese in c/capitale derivante da finanziamenti PNRR ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 – Principio contabile applicato all. 4/2 –”;

DATO ATTO che Il Dirigente dell'Area 4 - Economico Finanziaria Dott. Michele Delle Cave e il Dirigente dell' Area 4 Economico-Finanziaria hanno reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, rispettivamente il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 48, comma. 2, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti resi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

DI APPROVARE integralmente la suestesa proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 19/02/2025, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI INCARICARE Il Dirigente dell'Area 4 - Economico Finanziaria Dott. Michele Delle Cave di tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente provvedimento.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. 267/2000 attesa la necessità di portare a termine in tempi brevi i progetti PNRR.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

<b>Sindaco</b> f.to Andrea De Filippo	<b>Segretario Generale</b> f.to Gerardo Bonacci
--	--

\*\*\*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

#### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **25/02/2025** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Maddaloni**, li 25/02/2025

**Segretario Generale**  
Gerardo Bonacci



## Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)  
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it  
C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

### CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro di Pubblicazione n. **279**

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 279 dell'Albo Pretorio del Comune dal 25/02/2025 al 12/03/2025.

**Maddaloni**, li 25/02/2025

**L'addetto alla pubblicazione**  
f.to TEDESCO DOMENICO